

COMUNE DI RAVELLO
(Provincia di Salerno)

REGOLAMENTO

PER LA CONCESSIONE DI SPAZI

ED AREE PUBBLICHE

Approvato con delibera di C.C. 69 del 31.10.1998
con successive modificazioni (delibere di C.C. n. 10 del 30.03.2000, n. 17 del 02.08.2004,
n. 06 del 24.05.2005,
n.03 del 31.03.2009, n.12 del 25.05.2015)

Art. 1

Istituzione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. E' istituito, in questo Comune, a decorrere dal 1° gennaio 1999, in applicazione dell'art.63 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n.446, il "CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE", che ad ogni effetto di legge costituisce entrata di natura e carattere patrimoniale.
2. Il canone di concessione di cui al comma 1 trova applicazione in tutto il territorio comunale.

Art. 2

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di attuazione della delega prevista dall'art. 3, comma 149, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, stabilisce le modalità di applicazione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

In particolare, il presente regolamento disciplina:

A) Il procedimento amministrativo di rilascio, rinnovo e revoca delle concessioni/autorizzazioni relative a:

- occupazioni realizzate su strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio comunale indisponibile, comprese le aree destinate ai mercati anche attrezzati;
- occupazioni di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituiti nei modi e nei termini di legge;
 - occupazioni con passi carrabili e manufatti simili;
 - occupazioni con impianti pubblicitari e di distribuzione carburanti;
 - occupazioni realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi con condutture, attraversamenti ed impianti di ogni genere.

B) le misure base di tariffa per tipologie di occupazione determinate in rapporto alla loro natura e al beneficio economico che esse producono;

D) criteri di determinazione del canone;
modalità e termini per il pagamento del canone;
accertamento e sanzioni;
disciplina transitoria.

2. Sono escluse dal regime concessorio le occupazioni degli spazi pubblici eseguite con balconi, verande ed altri infissi di carattere stabile, tende o simili, fisse o retrattili e quelle poste a copertura dei banchi di vendita per i quali sia stato assolto il canone.

TITOLO I

TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

Art. 3

Durata delle occupazioni

1. Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti e temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni, di carattere stabile, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non è inferiore all'anno e,

comunque, non è superiore a 29 anni. Le frazioni superiori all'anno sono computate in misura proporzionale.

3. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione, è inferiore all'anno.

4. Le occupazioni abusive, comunque effettuate, risultanti dal verbale di contestazione redatto da un pubblico ufficiale, sono considerate sempre temporanee.

Art. 4

Occupazione di marciapiedi e passi carrabili

1. Nei centri abitati, l'occupazione di marciapiedi con chioschi, edicole ed altre installazioni può essere consentita purché in adiacenza ai fabbricati, rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni che, deve essere larga non meno di un metro e mezzo.

2. La norma del comma precedente non si applica alle occupazioni esistenti alla data di entrata in vigore di questo regolamento.

3. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

4. Non costituiscono passi carrabili gli scalini già esistenti sulla strada per consentire l'accesso al fabbricato.

Art. 5

Occupazioni d'urgenza

1. Nel caso si debba provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono indugio per fronteggiare situazioni di emergenza, le occupazioni temporanee possono essere poste in essere dall'interessato anche prima del rilascio del formale provvedimento di concessione.

2. Ricorrendo tale necessità, l'interessato è obbligato a dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale con telegramma o via fax ed a presentare nei due giorni seguenti la domanda per ottenere la concessione.

3. L'ufficio provvede ad accertare l'esistenza delle condizioni d'urgenza ed all'eventuale rilascio del motivato provvedimento di concessione a sanatoria.

4. In ogni caso, a prescindere dal conseguimento o meno di tale provvedimento, resta fermo l'obbligo di corrispondere il canone per il periodo di effettiva occupazione, nella misura derivante dall'applicazione della tariffa.

TITOLO II

ATTO CONCESSORIO

Art. 6

Obbligatorietà

1. Nessuna occupazione può avvenire se non previa concessione, comportino o meno il pagamento di un canone, ad eccezione delle occupazioni di urgenza di cui all'articolo precedente, di quelle in aree destinate a mercato non attrezzate da parte degli spuntisti e delle occupazioni temporanee nelle aree destinate a fiere non permanenti.

2. Per le occupazioni effettuate per il commercio al dettaglio su aree pubbliche o nei mercati e fiere non attrezzati ovvero in occasione di festeggiamenti, la concessione è da considerare data con il rilascio della quietanza del canone dovuto.

3. Il mercato e la fiera sono da considerare attrezzati soltanto quando dispongono di dotazioni fisse destinate direttamente all'esercizio dell'attività commerciale.

Art. 7 Contenuto

1. Il provvedimento di concessione è rilasciato dal responsabile del Servizio Tributi alla particolare tipologia dell'occupazione previo versamento da parte del richiedente dei seguenti oneri:

-marca da bollo

-eventuale deposito cauzionale

L'entità della cauzione è stabilita di volta in volta dall'Ufficio Tecnico tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche.

L'atto di concessione deve contenere, fra le altre, le indicazioni relative al:

-termine d'inizio dell'occupazione;

-termine finale dell'occupazione, salvo, per l'occupazione permanente, che non sia espressamente richiesta a tempo indeterminato;

-le modalità dell'occupazione;

-l'indicazione dell'attività a favore della quale è diretta l'occupazione;

-ammontare del canone, determinato secondo la tariffa di cui al successivo articolo 20, eventualmente maggiorato per il rimborso degli oneri di manutenzione gravanti sul Comune per l'occupazione;

-le modalità ed il termine di pagamento del canone;

-le eventuali prescrizioni tecniche che il soggetto deve osservare nell'occupazione

- la sottoscrizione di eventuale disciplinare dell'occupazione predisposta dalla Giunta Comunale.

2. La concessione è rilasciata:

-senza pregiudizio dei diritti di terzi;

-con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere connesse all'occupazione;

-con facoltà da parte del Comune di revocarla con atto motivato per sopravvenute esigenze pubbliche o per inottemperanza alle prescrizioni e condizioni contenute nella concessione stessa.

Art. 8 Istanza

1. Per il rilascio della concessione deve essere inoltrata istanza in carta legale contenente, oltre all'esatta denominazione del soggetto richiedente e il suo domicilio e il codice fiscale:

a) la data di inizio dell'occupazione richiesta;

b) la data finale, salvo il caso in cui non venga richiesta espressamente a tempo indeterminato nel caso di occupazione permanente;

c) l'individuazione esatta della superficie o spazio di cui si chiede la concessione allegando planimetria della strada ed area interessata qualora l'occupazione superi i tre giorni;

d) l'entità dell'occupazione proposta espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore degli eventuali decimali;

e) le modalità dell'occupazione;

f) descrizione dell'attività a favore della quale è richiesta l'occupazione;

g) impegno a comunicare previamente al Servizio concedente le modifiche che si intendessero apportare agli elementi di cui alle lett. e) ed f).

Art. 9 Istruttoria

1. Il responsabile del procedimento, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.

2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente ovvero carente nella documentazione di cui all'art. 8 il responsabile formula all'interessato, entro 15 giorni dalla presentazione della documentazione, apposita richiesta di integrazione mediante lettera raccomandata.

3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 30 giorni dalla ricezione della raccomandata. Detto termine perentorio deve essere comunicato al richiedente con la medesima lettera raccomandata.

4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.

5. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di 10 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta.

Art. 10 Rilascio

1. La concessione per l'occupazione è data o negata dal Responsabile del Servizio nei termini di cui all'articolo precedente, ovvero entro 30 giorni successivi a quello in cui sono pervenute le integrazioni.

2. Trascorso il termine predetto senza l'assunzione di alcun provvedimento, l'istanza riferita all'occupazione permanente si intende respinta. Il Servizio Tributi è comunque tenuto a comunicare all'istante, entro i successivi dieci giorni, le motivazioni del mancato accoglimento e l'autorità alla quale eventualmente ricorrere.

4. La concessione per l'occupazione temporanea si intende comunque rilasciata ove non pervenga al richiedente specifico e motivato provvedimento negativo prima del terzo giorno precedente a quello indicato nell'istanza per l'inizio dell'occupazione stessa, purchè la stessa venga inoltrata almeno 30 giorni prima salvo l'occupazione d'urgenza di cui all'art. 5.

5. Qualora l'occupazione sia richiesta in via permanente o sia finalizzata alla costruzione o all'installazione fissa di manufatto, impianto e/o altre opere che richiedono specifico atto abilitante, le norme di cui ai commi precedenti non si applicano e la richiesta, corredata di quanto previsto nel regolamento edilizio, è oggetto di istruttoria contemporanea a quella per il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia; nel caso di esito positivo delle due istruttorie il rilascio dei due atti abilitativi avviene contestualmente senza il rispetto dei termini di cui all'art. 9.

6. In ogni caso le richieste di autorizzazioni permanenti e/o temporanee effettuate dagli esercenti pubblici e commerciali per l'installazione di elementi di arredo nell'area esterna pubblica, dovranno essere preventivamente esaminate dalla Commissione Edilizia Integrata. Fanno eccezione, solo per gli esercizi commerciali, gli elementi di arredo mobili che occupano una superficie massima, al suolo, di metri quadrati due e, a parete, di metri quadrati tre, a condizione che vengano

rispettate le norme di sicurezza e di viabilità, che la sporgenza massima non ecceda i cm 30, che la merce venga sollevata dal suolo, che il materiale utilizzato sia del tipo tradizionale in legno o in ferro e che i suddetti elementi vengano riposti all'interno del locale alla chiusura dell'esercizio: l'autorizzazione è concessa, annualmente, dopo preventivo parere della Polizia locale. Per gli esercizi di Piazza Duomo tale procedura è subordinata al parere preventivo della Soprintendenza.

6 bis. Per gli esercizi della somministrazione, ad eccezione dell'occupazione della Piazza Duomo, ai sensi del D.P.R. N.139/2010 è consentita l'occupazione temporanea, per un massimo di giorni 120, nel rispetto di quanto previsto dal c.7 del presente articolo.

7. La concessione può essere negata o limitata per cause di pubblico interesse, di natura estetica, panoramica, ambientale e, comunque, in tutti i casi in cui l'occupazione richiesta rechi serio intralcio alla circolazione stradale e pedonale.

8. L'occupazione del sottosuolo per la realizzazione di condotte, cunicoli, camere, d'aria, etc., può essere consentita a condizione che il richiedente assolva a tutti gli oneri indicati dall'U.T.C., compreso il versamento di eventuale cauzione. L'istanza medesima, corredata con la documentazione apposita fissata dall'U.T.C., è istruita da quest'ultimo ufficio e trasmessa, entro il termine di giorni sessanta dalla richiesta o dall'integrazione, all'Ufficio Tributi per il rilascio. L'autorizzazione è rilasciata, previo pagamento di eventuale canone annuale, fatti salvi i diritti dei terzi, nonché le previsioni di cui al presente articolo, ed è sottoscritta dal beneficiario per l'assunzione di responsabilità, anche indiretta, che dovesse verificarsi per la realizzazione dell'occupazione. L'autorizzazione all'occupazione del sottosuolo per opere aventi larghezza superiore a cm 30 è subordinata al previo parere favorevole della Giunta Comunale. La Giunta comunale può stabilire un canone annuale, non superiore ad € 650,00 a mq., per le occupazioni di sottosuolo che, di fatto, realizzano vantaggi e accrescono il valore degli immobili (es. cunicoli, gallerie di collegamento, etc.). Nei suddetti casi non vengono applicati i coefficienti di cui alla tabella B.

8. bis L'occupazione del soprassuolo comunale con aumento permanente dello sporto e con occupazione dello spazio pubblico attraverso l'installazione di elementi fissi ai fabbricati (coibentazioni, etc.) è consentito previo parere favorevole dell'UTC sulle modalità dell'installazione degli elementi occupanti il suolo e nel rispetto del c.7.

9. Per l'occupazione permanente di aree dismesse, fatto salva la procedura di cui al comma 5, è necessario acquisire il parere della Giunta Comunale la quale potrà stabilire condizioni e modalità dell'occupazione

9 bis. Alla Giunta comunale è demandata l'approvazione del redigendo disciplinare per l'utilizzo della Piazza Duomo e del Centro Urbano al fine di snellire le procedure.

10. Fino all'approvazione del regolamento che disciplini le modalità di utilizzo della Piazza Duomo, l'occupazione da parte degli esercizi pubblici della Piazza Duomo, è consentita, unicamente per le attività comprese nella tipologia B della Legge 287/91. Per le aree diverse dalla Piazza Duomo è consentita la somministrazione di alimenti (Tipologia A della L. 287/91) con facoltà della Giunta Comunale, nella determinazione delle tariffe di occupazione, di prevedere una maggiorazione che, in ogni caso, non potrà superare il 100% della tariffa applicata per la tipologia B.”;

Art. 11 Revoca

1. La concessione può essere revocata:

a. quando si sia accertato che il concessionario ha modificato le modalità dell'occupazione o l'attività a favore della quale era stata richiesta la concessione senza darne preventiva

comunicazione al Servizio; si provvede comunque al recupero del nuovo canone maturato e si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di ammontare pari a quello del nuovo canone dovuto;

b. quando, pur avendo dato il concessionario la comunicazione di cui alla lett. g) dell'articolo 8, le nuove modalità dell'occupazione non siano conciliabili con le esigenze di utilizzazione pubblica della strada o dell'area interessata e/o la nuova attività prospettata non abbia ricevuto le autorizzazioni ed i permessi di legge, salvo che l'interessato non confermi per iscritto il ripristino dell'attività precedente;

c. allorché nuove esigenze pubbliche richiedano la cessazione dell'occupazione con il ritorno della strada o dell'area pubblica all'uso pieno della collettività. In tal caso è dovuta dal Comune la restituzione del canone per la parte relativa all'occupazione non effettuata

2. La revoca è disposta con atto scritto e motivato ed ha effetto dal quindicesimo giorno dopo la sua notifica, nei casi di cui sopra alle lettere a) e b), e dal sessantesimo giorno nel caso di cui alla lett. c). Per tutte le tre fattispecie del comma precedente è dovuta la comunicazione di inizio del procedimento di cui all' art. 7 della L. 7 agosto 1990 n. 241.

Art. 12

Revoca della concessione per gravi inadempienze

1. Nel caso di grave o reiterata inadempienza alle prescrizioni contenute nell'atto concessorio, mantenute anche dopo il tempo assegnato dall'apposita diffida, la concessione è revocata in danno dell'interessato. Qualora il soggetto non liberi l'area entro 15 giorni dalla notifica della revoca, il Comune provvede d'ufficio con spese a carico dell'inadempiente.

2. Il mancato pagamento del canone entro 15 giorni dall'apposito invito del Comune con prospettazione della revoca, costituisce grave inadempienza agli effetti del comma precedente e la revoca non deve essere preceduta da diffida.

Art. 13

Rinuncia

1. Il concessionario può rinunciare alla concessione in corso mediante comunicazione scritta da far pervenire anche via fax al Servizio TRIBUTI almeno 15 giorni prima della data fissata per il termine dell'occupazione.

2. Nel caso si tratti di rinuncia a concessione di occupazione permanente la liberazione della corresponsione del canone ha effetto con il termine dell'anno in corso.

Art. 14

Subingresso

1. Per le concessioni relative all'occupazione permanente, la volturazione è consentita - ferme restando le modalità di occupazione e le attività indicate nell'atto concessorio - con l'obbligo di comunicazione al Servizio entro cinque giorni. Agli effetti del canone la volturazione ha effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo.

2. La volturazione effettuata senza la comunicazione di cui al comma precedente e quella che, sebbene comunicata, non risponda ai requisiti di cui al comma precedente, danno luogo all'irrogazione, nei confronti dell'originario intestatario della concessione, di una sanzione pecuniaria di ammontare pari al 150 per cento del canone annuo determinato nell'atto concessorio e la concessione divenuta irregolare può essere revocata entro 30 giorni dalla data del verbale di constatazione.

Art. 15
Rinnovo della concessione

1. Il titolare della concessione può, prima della scadenza della stessa, chiedere il rinnovo, giustificandone i motivi.

2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'amministrazione, con le stesse modalità previste dall'art. 8 del regolamento almeno tre mesi prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e di tre giorni, se trattasi di occupazioni temporanee.

3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare.

4. Il procedimento attivato con la domanda segue lo stesso iter previsto in via generale dal presente regolamento.

TITOLO III
CANONE

Art. 16
Obbligatorietà

1. L'occupazione di aree e spazi pubblici comporta il pagamento al Comune di un canone determinato nell'atto concessorio, salvo le eccezioni di cui al successivo art. 28 e quelle per passi carrabili già affrancate ai sensi dell'art. 44, comma 11, del D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507.

2. Il canone per l'occupazione destinata alla realizzazione di passi carrabili non è affrancabile.

3. Per le concessioni di occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari.

Art. 17
Classificazione delle strade, piazze ed altre aree pubbliche

1. Agli effetti dell'applicazione del canone, il territorio comunale è suddiviso, a seconda della sua importanza ai fini dell'applicazione della tassa, in tre categorie.

2. L'elenco di classificazione delle strade, degli spazi e delle altre aree pubbliche comprese nelle tre categorie, è allegato a questo regolamento sub A quale parte integrante.

Art. 18
Altri elementi incidenti sulla tariffa

1. L'incidenza degli elementi occupazionali di cui all'articolo precedente e di quelli indicati nella lettera c) del 2° comma dell'art. 63 del D.Lgs. 446/97, e quindi il valore economico della disponibilità dell'area, il sacrificio imposto alla collettività, l'indicazione delle specifiche attività anche in relazione alle modalità dell'occupazione, è quella risultante nelle categorie da 1 a 4 esposte nell'allegato B che forma parte integrante di questo regolamento.

Art. 19
Determinazione

1. L'ammontare del canone dovuto, con riferimento alla durata dell'occupazione, è commisurato alla superficie occupata e viene determinato in base a quanto previsto nell'art. 18 con il minimo di € 12,00, salvo che per le attività commerciali e di pubblici esercizi il cui ammontare minimo è fissato in € 100,00.

Art. 20 Tariffe

1. La tariffa base generale annuale è di €. 31,25 al mq. per l'occupazione permanente e di giornaliera €. 2,50 per l'occupazione temporanea.
2. La tariffa per gli esercizi pubblici e commerciali annuale è di €. 62,51 al mq. per l'occupazione permanente e di giornaliera €. 1,57 per l'occupazione temporanea.
3. La tariffa per ciascuna concessione è individuata applicando, alla tariffa base propria, i coefficienti di ciascuno dei quattro parametri, fra quelli indicati nell'allegata tabella B, relativi al tipo di occupazione e riferiti ciascuno all'importanza dell'area occupata, al valore economico della sua disponibilità, al rilievo del sacrificio imposto alla collettività e alle modalità di occupazione nonché al tipo di attività esercitata dal richiedente.
4. Per le occupazioni temporanee, il canone come sopra determinato è ridotto del 20% se la durata, nell'anno, è superiore ai 15 giorni e del 50% se superiore al mese, anche se non continuativi.
5. Per le occupazioni temporanee aventi durata non inferiori al giorno, anche non continuative, la tariffa giornaliera è ridotta proporzionalmente.
6. Per le aree di mercato la tariffa è fissata in € 0,20 a mq per ogni giornata di occupazione (max 6 ore). Alla stessa non si applicano i coefficienti di cui al comma 2, né la riduzione di cui ai commi 3 e 4. I concessionari verseranno il relativo canone in rate trimestrali anticipate, salvo conguaglio sulle effettive presenze. Il pagamento relativo dovrà essere effettuato tramite conto corrente postale. Trimestralmente è altresì dovuta la TARSU da versare unitamente al canone COSAP.
7. Per le occupazioni in occasioni di fiere, la tariffa è fissata in €. 0,60 al mq (max 6 ore). Per le altre occupazioni in occasione di festività e ricorrenze varie, la tariffa è fissata in €. 1,50 al mq (max 24 ore).
8. Per gli esercizi della somministrazione di tipo B (BAR), che restano aperti al pubblico anche nei mesi invernali (da novembre a marzo), la tariffa è ridotta del 10%. E' consentita la chiusura per massimo 30 giorni. Tale riduzione è recuperata nell'anno successivo qualora l'esercente, riduce il periodo di apertura.

Art. 21 Modificazione delle tariffe

1. Le eventuali modificazioni delle tariffe sono deliberate dalla Giunta Comunale entro il termine di approvazione del bilancio di previsione e si applicano a partire dall'anno successivo.
2. In mancanza di modificazioni, continua a valere la tariffa in vigore.
3. I canoni permanenti saranno pagati entro la fine del bimestre successivo all'approvazione delle tariffe.

Art. 22 Canone per le occupazioni in atto per l'erogazione di pubblici servizi

1. Per le occupazioni permanenti realizzate, sino all'entrata in vigore del presente regolamento, con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi, il canone è determinato in relazione alle utenze del servizio pubblico ed il suo ammontare è pari al numero delle utenze stesse moltiplicato per €. 0,6456, con il minimo di €. 516,4569.

2. Con lo stesso conteggio e lo stesso minimo indicati nel comma precedente, è determinato anche il canone dovuto per le occupazioni permanenti in atto al 1° gennaio 1999 per l'esercizio di attività strumentale allo stesso pubblico servizio.

3. L'importo dei canoni come sopra determinati è rivalutato annualmente sulla base dell'indice Istat dei prezzi al consumo rilevato al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 23

Occupazioni nuove per l'erogazione di pubblici servizi

1. Il canone per le occupazioni permanenti realizzate dal 1° gennaio 1999 con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei servizi pubblici nonché quello relativo alle occupazioni permanenti realizzate, a partire dalla data predetta, per l'esercizio di attività strumentale ai pubblici servizi, sono determinati in base alla tariffa di cui all'art. 18 con l'applicazione dei parametri contenuti nella tabella B che riconosce, alla lettera f della categoria 4 la riduzione del 50% prescritta nella lett. f) del 2° comma dell'art. 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, con minimo di €. 516,4569.

Art. 24

Superficie dei passi carrabili

1. La superficie dei passi carrabili da considerare ai fini del canone si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".

2. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune il canone è determinato con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.

3. La tariffa è ridotta al 10 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune e che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.

Art. 25

Passo carrabile virtuale

1. Il comune, su espressa richiesta dei proprietari di accessi carrabili o pedonali posti a filo con il manto stradale, può concedere, tenuto conto delle esigenze della viabilità, il divieto di sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi con rilascio di apposito cartello segnaletico.

2. Il divieto predetto non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. Il canone è determinato con tariffa ordinaria, ridotta del 50 per cento.

Art. 26

Impianti automatici di distribuzione

1. Per gli impianti automatici di distribuzione sovrastanti il suolo, il canone è ragguagliato alla superficie della figura piana geometrica derivante dalla proiezione al suolo dell'impianto stesso.

Art. 27

Aree destinate a parcheggio

1. Per l'uso delle aree predisposte dal Comune a parcheggio non custodito a limitazione oraria, mediante l'uso di parchimetri o apparecchi simili di rilevazione automatica della durata della sosta e dell'entità del canone dovuto, la tariffa è determinata giusta quanto previsto nell'art. 18 con l'aggiunta di una quota per il recupero degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area e della strumentazione utilizzata.

2. L'individuazione della specifica tariffa oraria è fatta con l'atto di istituzione del parcheggio.

3. Per i parcheggi esistenti si provvede con atto consiliare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

4. Ove la gestione dei parcheggi sia data in concessione, il concessionario è tenuto al pagamento del canone determinato nell'atto in funzione anche della tariffa da applicare agli utenti e della eventuale custodia offerta.

Art. 28

Esenzione dal canone

1. Sono esenti dal canone:

- a. le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di attività connesse ai culti ammessi nello Stato, dai partiti politici, da enti pubblici e privati, diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, sport, educazione, cultura e ricerca scientifica. Gli enti non commerciali predetti devono possedere le caratteristiche di cui ai commi 4 e 4 bis dell'art. 87 e dei commi 1 e 2 dell'art. 111 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917. Se trattasi di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) di cui all'art. 10 del Decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 è richiesto che abbiano dato al Ministero delle Finanze la comunicazione di cui all'art. 11 dello stesso decreto n. 460 e tutte quelle manifestazioni in cui il Comune è ente patrocinatorio;
- b. le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- c. le occupazioni di aree cimiteriali;
- d. le occupazioni occasionali e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- e. gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
- f. le occupazioni con innesti o allacci delle utenze private a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- g. le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico (taxi) comprese quelle finalizzate al trasporto di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

- h. le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;
- i. le occupazioni con seggiovie e funivie.
- j. qualsiasi occupazione effettuata dalla Fondazione Ravello non avente carattere commerciale (D.Lgs.114/98).

2. Per particolari forme di occupazione, nonché per tutte quelle occupazioni ritenute di interesse collettivo richieste da soggetti non previsti nel comma 1, la Giunta comunale potrà disporre l'esenzione del canone,

- 3. L'esenzione del canone non esime l'interessato dal conseguire l'autorizzazione con le modalità previste nel presente regolamento.

Art. 29

Assorbimento di altri canoni

1. Il pagamento del canone concessorio assorbe l'ammontare di eventuali altri canoni dovuti al Comune dal concessionario sulla stessa area. Tali canoni, pertanto, non sono dovuti per il periodo della concessione ad eccezione di quelli connessi a prestazioni di servizi da parte del Comune.

Art. 30

Modalità e termini di pagamento

1. Il rilascio della concessione di occupazione permanente è subordinata alla dimostrazione, prodotta anche via fax, dell'avvenuto versamento del canone fissato per le quote relative all'anno in corso.

2. Per le concessioni di occupazioni permanenti, il canone annuale è pagato entro il mese di gennaio mediante versamento nel conto corrente del tesoriere comunale.

3. Per le occupazioni giornaliere o temporanee in occasione di fiere o festeggiamenti, qualora non sia possibile il pagamento tramite conto postale, il pagamento del canone è effettuato direttamente nelle mani dell'agente di P.M. che rilascia ricevuta-concessione da apposito bollettario, previamente vidimato dal Funzionario responsabile.

4. Per importi superiori a € 516,45 il pagamento del canone dovuto sia per le occupazioni permanenti che temporanee, può essere effettuato, con le stesse modalità di cui al comma 1, in due rate di eguale importo, aventi scadenza nei mesi di gennaio e luglio.

5. Per le concessioni temporanee la Giunta comunale, in uno al provvedimento di determinazione delle tariffe, tenuto conto dell'ammontare del canone, può stabilire che il pagamento venga effettuato in due o più rate.

TITOLO IV

SANZIONI

Art. 31

Occupazioni abusive o irregolari

1. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale o delle aree pubbliche o soggette a servitù di pubblico passaggio nonché i relativi spazi soprastanti e sottostanti è soggetto, oltre che al pagamento del canone dovuto in base all'art. 20, ad una sanzione pecuniaria da € 150,00 a € 450,00.

2. Qualora il soggetto si sia reso già responsabile di occupazione abusiva accertata nell'arco dell'ultimo anno la sanzione è elevata, per la prima volta, al doppio, per le volte successive, al triplo.

3. Il concessionario che abbia posto in essere l'occupazione concessa senza ottemperare alle prescrizioni tecniche contenute nell'atto concessorio o disciplinare dell'occupazione, è soggetto alla sanzione pecuniaria da € 150,00 a € 450,00. Qualora egli non provveda ad ottemperare entro 05 giorni dalla data della contestazione, la concessione è revocata con effetto immediato.

4. Quando l'occupazione abusiva impegni la carreggiata delle strade ed impedisca o riduca notevolmente lo scorrimento dei veicoli, oltre alla sanzione predetta, si applica quella prevista del Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285.

5. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione di rimuovere, con effetto immediato, le opere abusive a proprie spese.

Art. 32

Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi

1. L'amministrazione controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di concessione, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone immediata comunicazione all'interessato. Nella comunicazione sono indicate le modalità e i termini per la regolarizzazione dei versamenti.

2. L'amministrazione provvede, in caso di parziale o omesso versamento, alla notifica, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di appositi avvisi, con invito ad adempiere nel termine di giorni trenta.

3. La notifica dei predetti avvisi è effettuata nel termine di tre anni dalla data di riferimento dell'obbligazione stabilita nel foglio allegato all'atto di concessione.

4. Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato nel termine e con le modalità di cui ai precedenti commi 2 e 3.

5. La riscossione coattiva del canone è effettuata, ai sensi dell'art. 52, comma 6. La riscossione coattiva del canone, se affidata ai concessionari della riscossione di cui al D. P. R. 28 gennaio 1988, n. 43, è effettuata con la procedura di cui al D. P. R. 29 settembre 1973, n. 602; se alla riscossione provvede direttamente l'ente locale o gli altri soggetti di cui alla lettera b), comma 5, dello stesso art. 52, deve procedersi mediante l'ingiunzione fiscale di cui al R. D. 14 aprile 1910, n. 639.

6. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta all'amministrazione, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, nel termine di tre anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Art. 33

Rimozione d'ufficio

1. Qualora si tratti di opere insistenti abusivamente sulla strada, la rimozione d'ufficio avviene con la procedura di cui all'art. 211 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285.

2. Per le opere che occupino abusivamente altri spazi ed aree pubbliche diverse dalle strade, si applica la procedura di cui al richiamato art. 211 facendo però capo al Sindaco in luogo del Prefetto.

TITOLO V

MODALITA' ORGANIZZATIVE INTERNE

Art. 34

Adempimenti del funzionario responsabile

1. Il rilascio della concessione ed il controllo dell'esatta e puntuale esazione del canone secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento sono affidati ad un funzionario designato dal Comune al quale sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della materia.

2. Il predetto funzionario, ferme restando le sue attribuzioni ai sensi del precedente comma, è comunque tenuto ad istituire i seguenti registri:

1. registro in cui annotare, in ordine cronologico, tutte le istanze presentate ai sensi dell'art. 8 ed il rilascio delle relative concessioni ovvero le note di rifiuto;
2. registro in cui annotare giornalmente tutti i pagamenti effettuati dai contribuenti per le occupazioni, sia permanenti che temporanee;
3. registro in cui sono annotate le affrancazioni già in essere dall'obbligo del pagamento del tributo annuale previsto dall'abrogato art. 44 comma 11 del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507.

3. Tutti i registri, che possono essere costituiti anche da schede, tabulati, fogli a modulo continuo e compilati anche mediante procedure elettroniche, devono essere numerati e vidimati in ogni pagina dal segretario comunale, prima di essere posti in uso.

4. E' in facoltà dello stesso funzionario responsabile di istituire, in luogo dei predetti registri, un registro unico, con l'indicazione separata, in appositi spazi, di tutte le annotazioni richieste.

Art. 35

Adempimenti del concessionario

1. Nel caso di gestione del servizio in concessione, le attribuzioni e gli obblighi di cui all'articolo precedente spettano al concessionario il quale è tenuto anche a custodire nel suo ufficio un elenco, redatto anche con procedure elettroniche, di tutti i versamenti effettuati al Comune in ordine progressivo o di data, con l'annotazione degli estremi e delle quietanze rilasciate dal tesoriere comunale o dei versamenti a favore del medesimo mediante il servizio dei conti correnti postali.

2. In luogo dell'elenco o dello schedario possono essere tenute nell'Ufficio, sempre in ordine progressivo e di data, le originali quietanze di versamento e le originali ricevute del servizio conti correnti postali.

Art. 36

Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore con effetti dal 1° gennaio dell'anno di approvazione.

Art. 38

Formalità

Una volta divenuta esecutiva la delibera consiliare di adozione, il regolamento:

-è ripubblicato per 15 giorni all'albo pretorio;

-è inviato, con la delibera, al Ministero delle Finanze, entro trenta giorni dalla data di esecutività mediante raccomandata a.r. ai fini dell'art. 52, secondo comma, del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, insieme alla richiesta di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale utilizzando le formule indicate nella circolare n. 101/E in data 17 aprile 1998 del Ministero delle Finanze.

Copia del regolamento è nel frattempo consegnata a cura della segreteria comunale a tutti i responsabili dei servizi, al collegio dei revisori ed al tesoriere comunale e sarà resa pubblica nelle forme più idonee.

Delimitazione del territorio comunale in zone classificate in n. 3 categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici:

I^ CATEGORIA

Piazza Duomo, Via dei Rufolo, Via Trinità (fino casa Apicella), Via S.Francesco (fino convento), Via G. Boccaccio (fino galleria nuova), Via Roma (fino Gradillo), Via Della Marra (fino Gradillo), Via Gradillo, parcheggio sotto P.Duomo, Viale Wagner, Via Dell'Episcopio, Via e Piazza S.Giovanni del Toro.

II^ CATEGORIA

Via Trinità e S.Francesco (secondo tratto), Via S.Chiara, Via dei Fusco, Via O. Papice, Via dell'Annunziata, Via Nevile Reid, Via S.Andrea del Pendolo, Via della Repubblica, Via G. Boccaccio (secondo tratto), Via della Marra (secondo tratto) Viale Parco della Rimembranza, Via C. Rogadeo, Via B. da Foggia, Via Roma (secondo tratto), Via M. Ospedale, Viale G. D'Anna, Via S.Margherita, Piazza Fontana Moresca, Via Muscettola, Via F. d'Andrea, Via Lacco, Piazzetta A. Mansi.

III^ CATEGORIA

Tutte le altre piazze, vie, strade ed aree del territorio comunale.

ALLEGATO -B-

COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE

1) Categorie di importanza delle strade, aree e spazi (allegato A)

a - PRIMA	1,00
b - SECONDA	0,90
c - TERZA	0,70

2) Valore economico della disponibilità dell'area

a - Aree di parcheggio limitate ad ore	3,00
b - Strade, vie e piazze di particolare valore economico (Piazza.Duomo, Via dei Rufolo, Via S.Francesco (primo tratto) Via Roma (primo Tratto), Via della Marra (primo tratto)	1,20
c - Residue zone del territorio comunale	1,00

3) Sacrificio imposto alla collettività e modalità di occupazione

a - Occupaz. con allocazione stabile di strutture e impianti fissi	1,20
b - Occupazioni di cui al n. 1 determinanti sensibile riduzione della viabilità	1,40
c - Occupaz. senza allocazione stabile di strutture e impianti fissi	1,00
d - Occupazioni per passi carrabili	1,00
e - Occupazioni per passi carrabili di accesso a distributori di carburanti	0,30
f - Occupazioni soprastanti il suolo	0,50
g - Occupazioni sottostanti il suolo	0,10

4) Natura dell'attività

a - Industriali, artigianali, commerciali, professionali e di servizi	1,00
b - Commercio in aree pubbliche, pubblici esercizi e a esercizi commerciali occupanti più di mq.6, produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti (occupazioni temporanee), attività nell'interesse dell'agricoltura	0,50
c - Manifestazioni ricreative, festeggiamenti, spettacoli viaggianti e installazione giochi con corrispondenti attività lucrative	0,20
d - Edilizia	1,00
e - Distributori di carburanti	0,50
f - Erogazione pubblici servizi a rete	0,50
g - Altri usi	1,00